



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'AREA SOSTA ATTREZZATA PER CAMPER DEL COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTITRE del mese di SETTEMBRE alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		giust.	ing.
MOTTES Mariavittoria	- Sindaco		
ENDRIZZI Mirko	- Vicesindaco	X	
CLEMENTEL Francesca	- Consigliere		
PERLOT Lucia	- Consigliere		
PERLOT Maria	- Consigliere	X	
PERLOT Luca	- Consigliere		
MOTTES Davide	- Consigliere	X	
TONIDANDEL Emanuele	- Consigliere		
GIRARDI Mauro	- Consigliere		
DAL RI' Samuele	- Consigliere		
BETTIN Yuri	- Consigliere		
WEBER Fabio	- Consigliere	X	

Assiste il Segretario comunale dott. Michele Rizzi.

Il Sindaco e il Segretario attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto delle linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale approvate con Decreto Sindacale n. 1 di data 27 marzo 2020 e che il collegamento in videoconferenza ha rispettato i requisiti fissati nel Decreto stesso.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Mariavittoria Mottes nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'AREA SOSTA
ATTREZZATA PER CAMPER DEL COMUNE DI FAI DELLA
PAGANELLA

Premesso e rilevato che:

- *sul territorio comunale è stata realizzata in loc. Ori un'area attrezzata per la sosta di camper.*
- *L'area, interamente pianeggiante, è costituita da n. 16 piazzole, ed è fornita di allacci elettrici, pozzetti di scarico, allaccio idrico nonché di illuminazione e controllo accessi.*
- *È ora intenzione dell'Amministrazione comunale di istituire un servizio pubblico di rimessaggio e sosta temporanea, e ciò anche in considerazione della circostanza che detto intervento è diretto ad eliminare dalle strade e dai parcheggi comunali veicoli di grosse dimensioni i quali, da un lato, costituiscono intralcio alla circolazione e alla visibilità lungo la viabilità e, dall'altro lato, occupano più posti macchina di quelli che ogni singola macchina sottrae. Altro obiettivo è poi quello di dare l'opportunità ai turisti che volessero fermarsi a Fai della Paganella, di poterlo fare in un luogo accogliente a ciò deputato e in maniera ordinata.*
- *L'articolo 2 del CEL, attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione e stabilisce che sono assicurate ai Comuni le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse. I Comuni, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, assumono i servizi pubblici locali al fine di soddisfare le finalità sociali, di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali, di assicurarne la regolarità e continuità, nonché la funzione in condizione di eguaglianza.*

Ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., il Consiglio comunale, all'atto di assunzione dei servizi pubblici locali, è tenuto a definirne la disciplina generale nonché la scelta delle relative forme gestionali.

Ciò detto, si intende ora proporre al Consiglio comunale di procedere come segue:

- *istituire il servizio pubblico locale di rimessaggio e sosta temporanea dei veicoli autocaravan;*
- *approvare il regolamento per l'utilizzo dell'area sosta camper.*

Alla luce di quanto sopra e ritenuto opportuno individuare la disciplina generale come riportata nel regolamento all'uopo redatto, per la disciplina del servizio in parola, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale che si compone di n. 11 articoli,

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato l'unito "Regolamento dell'area sosta attrezzata per camper del Comune di Fai della Paganella" composto di n. 11 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Vista la Legge Regionale n. 2 di data 03.05.2018, modificata con Legge Regionale 8 agosto 2018 n. 6 con la quale è stato approvato il “*Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige*”.

Visto il vigente Statuto comunale.

Dato atto che ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa.

Con voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente

DELIBERA

1. **Di approvare** il “*Regolamento dell'area sosta attrezzata per camper del Comune di Fai della Paganella*”, composto di n. 11 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare mandato** alla Giunta comunale di adottare gli atti necessari ad attuare le previsioni regolamentari sul piano organizzativo e gestionale.
3. **Di dare atto** che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
4. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R.24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to - *dott.ssa Mariavittoria Mottes* -

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to - *dott. Michele Rizzi* -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 25.09.2022 al 05.10.2022

li, 25.09.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to - *dott. Michele Rizzi* -

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

- *dott. Michele Rizzi* -

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il **23 SETTEMBRE 2022** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- *dott. Michele Rizzi* -